

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
(Provincia di Chieti)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2011**

Premesso che:

- a) in data 9 settembre 2011 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2011;
- b) il revisore unico in data 30 settembre 2011 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (ART. 40, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001);
- c) la Giunta comunale con deliberazione n. 60 del 14.10.2011, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.;

in data 30 novembre 2011, nella sede del Comune di Rocca San Giovanni ha avuto luogo l'incontro tra:

1. dr.ssa Daniela Giancrisofaro Segretario comunale, Presidente della Delegazione di parte pubblica

R.S.U., nella persona di:

2. Maria Luisa MAGNI

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

3. Zinni Sergio - CGIL FP
4. Martelli Gabriele - CISL FPS
5. Enzo Paolini - DICCAP - SULPM
6. Remo Timperio - CSA

Al termine dell'incontro, dopo ampia discussione, le parti sottoscrivono definitivamente l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2011


Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigente del Comune di Rocca San Giovanni. Esso concerne la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2011, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione ed in esecuzione del CCDI stipulato in data 09.02.2010.
2. Il presente contratto è efficace dal giorno successivo alla data di stipulazione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal C.C.N.L. del 22.01.2004, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. Il presente contratto si intende tacitamente prorogato fino alla sottoscrizione del successivo. In caso di entrata in vigore di nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente contratto prevalgono su quest'ultimo.
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.



- 1 -



4. E' destinatario del presente contratto decentrato tutto il personale in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.
5. Esulano per contro dal campo di applicazione del presente contratto i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato.

Art. 2



Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili con riferimento all'anno 2011

1. Le parti, al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle risorse decentrate, prendono atto della quantificazione delle risorse di parte stabile e di parte variabile, effettuata dal servizio personale del comune ai sensi degli artt.31 e 32 del CCNL del 24/01/04 con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali – Ragioneria n. 14/57 del 23.02.2011 per quanto attiene alle risorse relative al 2011
2. Le risorse complessive risultano così determinate:

ANNO	RISORSE DECENTRATE STABILI	RISORSE DECENTRATE VARIABILI	TOTALE
2011	24.311,18	2.550,60	26.861,78

3. Le parti, preso atto che per l'anno 2011 risulta già vincolata alla corresponsione delle indennità di comparto una quota delle risorse stabili pari a € 5.005,50 ed alla progressione economica nelle categorie una ulteriore quota pari a € 6.255,45, stabiliscono di ripartire le risorse sopra indicate, nel rispetto dei vincoli posti dal contratto nazionale, secondo lo schema che segue, tendo presente che, nell'impossibilità di attribuire nuove Progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, gli istituti finanziati sono:

- ***L'incentivazione della performance*** (l'istituto troverà applicazione secondo la disciplina contenuta nel *Sistema unico di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale degli enti aderenti alla gestione associata dell'OIV* in applicazione uniforme tra tutti i comuni dell'Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" che hanno aderito alla funzione OIV, approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 11/2011 del 28.03.2011, e dei criteri introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs 141/2011, in materia di misurazione e valutazione della performance);
- ***L'indennità di rischio*** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina dell'art. 7, comma 1 del CCDI stipulato il 9.02.2010) Con il presente accordo, tenuto conto dei più recenti ed autorevoli orientamenti (ARAN parere 900-37A9) in base ai quali l'uso del computer rientra oggi come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, tanto che non appare condivisibile la decisione di riconoscere un compenso specifico a titolo di indennità di rischio per ciò che appare normalità gestionale, si va a modificare la previsione dell'art. 7, comma 1 del CCDI del 9.02.2010 eliminando la seguente tipologia di rischio: esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di videoterminali elettronici (per almeno 20 ore settimanali);
- ***il compenso per servizio in giorno di riposto settimanale*** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000 e dell'art. 7, comma 2 del CCDI stipulato il 9.02.2010)
- ***compenso per lavoro ordinario notturno e festivo*** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina di cui all'art. 24, comma 5 del CCNL 14.09.2000)
- ***L'indennità di disagio*** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3 del CCDI stipulato il 9.02.2010) Con il presente accordo, tenuto conto


dell'assetto organizzativo dell'ente, delle funzioni previste per le varie figure professionali, nonché delle esigenze di funzionamento dei servizi, si va ad integrare la previsione dell'art. 7, comma 3 del CCDI del 9.02.2010 con la seguente tipologia di disagio:

b. *esposizione a situazioni di disagio connesse a particolari articolazioni dell'orario di lavoro che consistono nella distribuzione dell'orario giornaliero in più di due periodi della stessa giornata o nella previsione di un numero di rientri pomeridiani eccedenti quelli effettuati dalla generalità dei dipendenti;*

La stessa previsione del CCDI, tenuto conto dei più recenti ed autorevoli orientamenti (ARAN parere 900-37A9) in base ai quali il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, per cui sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio, va modificata sostituendo le parole "La misura dell'indennità di disagio è fissata in € 40 mensili" con le parole: "La misura dell'indennità di disagio è fissata in € 30 mensili."

- **il compenso per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lettera f)** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina dell'art. 7, comma 4 del CCDI stipulato il 9.02.2010);

- **il compenso per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lettera i)** (l'istituto trova applicazione per il personale secondo la disciplina dell'art. 7, comma 5 del CCDI stipulato il 9.02.2010);



A) RISORSE DI PARTE STABILE (come definite dal 2° comma dell'art.31 del CCNL)	ANNO 2011			
	ANNO 2011		VOCI CONTRATTUALI FINANZIATE	IMPORNO
€ 24.311,18	A)a	indennità di comparto ex art. 33 CCNL 24/01/04;	€ 5.005,50	20,59%
	A)b	progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL 31.03.1999;	€ 6.255,45	25,73%
	A)c	indennità di rischio ex art.17 comma 2, lett. d) del CCNL del 01.04.1999	€ 990,00	4,07%
	A)d	indennità di disagio ex art.17 comma 2, lett. d) del CCNL del 01.04.1999	€ 990,00	4,07%
	A)e	maneggio valori ex art.17 comma 2, lett. d) del CCNL del 01.04.1999 e art.36 del CCNL 14.09.2000;	€ 286,00	1,18%
	A)f	Compenso aggiuntivo per attività prestata in giorno festivo ex art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000	€ 500,00	2,06%
	A)g	Compenso aggiuntivo per orario ordinario notturno e festivo ex art. 24, comma 5 del CCNL 14.09.2000	€ 350,00	1,44%
	A)h	specifiche responsabilità come previste dall'art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.99 e art. 36 del CCNL del 22/01/04;	€ 4.300,00	17,69%
	A)i	specifiche responsabilità come previste dall'art. 17 comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.99 e art. 36 del CCNL del 22/01/04;	€ 600,00	2,47%
	A)l	produttività ed il miglioramento dei servizi di cui alla lett. a) dell'art 17 comma 2 del CCNL 1/4/99 e art. 37 del CCNL 22/01/04.	€ 5.034,23	20,71%
B) RISORSE DI PARTE VARIABILE (€ 2.550,60 + risorse non utilizzate nell'esercizio precedente € 0)	B)a	produttività ed il miglioramento dei servizi di cui alla lett. a) dell'art 17 comma 2 del CCNL 1/4/99 e art. 37 del CCNL 22/01/04.	€ 2.550,60	
€ 2.550,60		Totale risorse produttività (Al + Ba)	€ 7.584,83	
26.861,78		TOTALE PROIEZIONE DI SPESA	€ 26.861,78	

CS

Mef

[Signature]


[Signature]

[Signature]

4. Le parti stabiliscono che la ripartizione delle risorse decentrate tra i diversi istituti premianti risultante dalla tabella che precede, è del tutto indicativa e presuntiva, in quanto l'assegnazione delle indennità discenderà dalla concreta attribuzione di compiti e responsabilità da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa nei confronti del personale loro assegnato.
5. Le parti stabiliscono che ogni economia realizzata verrà utilizzata prioritariamente per incrementare lo stanziamento destinato ad incentivare la performance.
6. Per quanto non previsto dal presente CCDI si fa rinvio al CCDI normativo stipulato il 09.02.2010, nonché alle specifiche disposizioni contenute nei CCNL e nelle leggi vigenti.

Rocca San Giovanni, 30 NOVEMBRE 2011

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA dr.ssa Daniela Giancristofaro



LA DELEGAZIONE SINDACALE

I RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

R. Z. CSA
CGIL FP
CISL FP Selezione

LA RSU

Mari Mari Luce